

Attese in prima battuta e un po' irrealisticamente per il 30 settembre 2013, sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 20 febbraio le Linee guida per l'apprendistato professionalizzante. Si tratta dell'ennesimo intervento sulla materia, la cui origine va ricercata nell'articolo 2, comma 2 del dl 76/2013 e il cui scopo, almeno sulla carta, è quello di favorire una maggiore uniformità delle discipline regionali in vigore su tutto il territorio nazionale. Oggetto della deliberazione è unicamente il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere normato dall'articolo 4 del Testo Unico del 2011.

Le Linee guida si sviluppano in sei punti, anche se l'oggetto principale risulta essere l'offerta formativa pubblica rivolta all'acquisizione delle competenze di base e trasversali. Sul punto sono diversi gli elementi toccati dall'accordo. In primo luogo, si chiarisce che le risorse disponibili a questo riguardo a livello territoriale sono pari al 50% della quota parte erogata ogni anno dal ministero del Lavoro. Non solo. Nel caso in cui le Regioni o le Province autonome dovessero esaurire i fondi dovranno co-

DEAL Centro Studi Internazionali e Comparati
Diritto Economia Ambiente Lavoro

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI
UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA



ADAPT
www.adapt.it

Filo diretto con il Centro
Marco Biagi / 275

Linee guida apprendistato, è vera semplificazione?

municarlo alle direzioni territoriali del lavoro, così da "certificare" il venir meno da parte delle imprese di un simile dovere formativo. Su quest'ultimo punto, le Linee guida precisano anche che l'offerta formativa pubblica è obbligatoria in due casi: se disciplinata dalla regolamentazione regionale e realmente disponibile; oppure se definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. Per quanto riguarda la durata della stessa, si prevede una parametrizzazione collegata ai titoli di studio (si va dalle 120 ore fino alle 40 per coloro che possiedono la laurea o titoli equivalenti) e alle precedenti esperienze lavorative dell'apprendista. Oggetto della formazione di base e trasversale, che di norma va fatta nella fase iniziale del rapporto di lavoro, saranno nove competenze elencate dall'accordo. Come

già previsto dal Testo Unico del 2011, le imprese potranno optare per un percorso formativo endo-aziendale purché dispongano di luoghi idonei, distinti da quelli normalmente destinati alla produzioni di beni e servizi, e di risorse umane competenti.

L'accordo specifica, poi, che il piano formativo individuale è obbligatorio unicamente per la formazione relativa all'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche che il Testo Unico affida alle contrattazioni collettive. Nulla di rilevante pare esserci per quanto riguarda la registrazione della formazione effettuata e la qualifica eventualmente acquisita dall'apprendista. Mentre, foriera di possibili inutili complicazioni appare essere la parte relativa alle aziende multilocalizzate. Da un lato, infatti, viene ripre-

so quasi alla lettera quanto previsto in materia dall'articolo 7, comma 10 del d.lgs. 167/2011, dall'altro si aggiunge che a seguito della piena operatività delle Linee guida "le imprese multilocalizzate possono avvalersi dell'offerta formativa pubblica disponibile presso le Regioni in cui hanno sedi operative". Non essendo un obbligo, ma semplicemente una possibilità il riferimento per le imprese multilocalizzate alla sola normativa dove hanno la sede legale, appare chiaro che è vero pure il contrario. Ovvero: una azienda con più sedi può decidere di applicare tante normative regionali quanti sono i siti in cui ha propri stabilimenti operativi. La previsione contenuta nelle Linee guida rende così più fumoso un elemento di per sé già abbastanza chiaro. Molte perplessità solleva la

parte relativa alle disposizioni finali. Qui si afferma che Regioni e Province autonome si impegnano a recepire le Linee guida entro sei mesi dalla data di approvazione delle stesse. Una simile previsione genera più di un dubbio. La necessità di una recezione regionale, fa sì, che fino a quando quest'atto formale non verrà assunto, i precetti contenuti nelle Linee guida non saranno operativi, per cui le aziende dovranno far riferimento, almeno per i contratti stipulati dopo il 1 ottobre 2013, a quanto previsto del dl 76/2013, all'articolo 2. Non solo. Se ogni Regione è chiamata a recepire, si avranno tempistiche sfasate territorio per territorio. A questo si aggiunga che non è affatto scontato che l'atto di recepimento sia meccanico, per cui si potranno avere regolamentazioni differenti. A conferma di ciò testimoniano le premesse del documento che contengono la prima eccezione. Si legge, infatti, che la Regione Puglia in riferimento al numero di ore dell'offerta formativa pubblica, intende applicare quanto previsto dalla propria legge regionale. Se l'obiettivo era semplificare, davvero è stato raggiunto?

Umberto Buratti